



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: “ Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sugli Istituti di Partecipazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.01.2012”.

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di febbraio, legalmente convocato con avviso n. 12657 del 5.2.2016, per le ore 9.30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari “Tullio De Rubeis” sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10.06 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, Avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, Avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:


1	CIALENTE Massimo	SI	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	SI	20	MASCIOCCO Giustino	NO
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	NO	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	23

Partecipano alla seduta senza diritto di voto il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi, gli Assessori Emanuela Iorio, Elisabetta Leone, Giovanni Cocciantè, Pietro Di Stefano, Emanuela Di Giovambattista, Maurizio Capri, Fabio Pelini, Pierluigi Mancini.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta straordinaria di prima convocazione che è pubblica.



Comune dell'Aquila



Entrano i Consiglieri D'Eramo, Masciocco, Gamal Bouchaib, Perilli, Di Cesare Daniele, Properzi, Padovani, Tinari e Placidi (n.32)

Esce il Consigliere Piccinini (n.31) ed entra il Consigliere Ianni (n.32)

Escono i Consiglieri Durante, De Matteis, Colonna e D'Eramo (n.28)

Il Presidente alle ore 13.22 sospende i lavori e preannuncia la ripresa alle ore 16.30.

La seduta riprende alle ore 17.15 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio comunale, Avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario Generale, Avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	NO
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	SI	20	MASCIOTTO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	NO	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	NO
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	SI
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	NO
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	SI
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	NO		Totali	23

A

Partecipano alla ripresa dei lavori il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi, gli Assessori Giovanni Cocciantè, Pietro Di Stefano, Pierluigi Mancini.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Bernardi, Santilli e De Matteis che lo assisteranno durante le operazioni di voto.

Entrano i Consiglieri Palumbo e il Sindaco Cialente (25)

Escono i Consiglieri De Matteis, Ferella, Daniele, Di Nicola e Ianni (20)

Entra il Consigliere Daniele (21)



Comune dell'Aquila



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *“Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sugli Istituti di Partecipazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.01.2012”*.

Interviene il Consigliere Perilli.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione che di seguito integralmente si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 gennaio 2012 è stato approvato il Regolamento sugli Istituti di Partecipazione del Comune dell'Aquila composto di n. 33 articoli;

che al Capo III “Referendum Consultivo” del suddetto Regolamento, sono disciplinate le procedure per l'indizione e svolgimento dei Referendum Consultivi, ed in particolare la costituzione del Comitato dei Garanti per l'esame di ammissione dei quesiti referendari, composto Dal Segretario Generale in qualità di Presidente e dal Presidente del Tribunale e dal Difensore Civico Regionale in qualità di componenti;

Atteso:

che in occasione delle richieste da parte del Comitato promotore del Referendum consultivo “Gran Sasso” del 1°9.2015 prot. n. 76911 e n. 76915/2015 sono emerse delle criticità nella concreta applicazione delle disposizioni che regolano la procedura del Referendum Consultivo riguardanti sostanzialmente le competenze dei vari Organi interessati dalla procedura che, così come previste generano confusione, nonché sulla composizione del Comitato dei Garanti;

che, in particolare, il C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura – ha negato l'autorizzazione all'espletamento delle funzioni di componente del Comitato dei Garanti da parte di un Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, componente di diritto del suddetto Organo;

Ritenuto pertanto dover apportare al Capo III “Referendum Consultivo” del suddetto Regolamento le seguenti modifiche:

all'art. 13:

il 1° capoverso viene così riscritto:

Con le modalità previste dal vigente art. 11 dello Statuto dell'Ente, l'Amministrazione comunale è tenuta ad indire Referendum consultivo su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

-i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale;

-un quarto del Consigli Territoriali di Partecipazione che rappresentino almeno ventimila residenti;

-i soggetti di cui all'art. 6, lettera a dello Statuto dell'Ente, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.

viene altresì aggiunto un ultimo capoverso che così reciti:

Il Sindaco, con apposito Manifesto, ne fissa la data e le sedi di seggio.

all'art. 14 alla fine del 1° capoverso viene aggiunto:

..... nonché quelle per il lavoro straordinario del personale comunale impegnato nella Consultazione referendaria.



Comune dell'Aquila



l'art. 15 viene così sostituito:

Sull'ammissibilità preventiva della proposta di Referendum consultivo decide il Comitato dei Garanti entro 10 giorni dal deposito della richiesta da parte del Comitato promotore.

Il Comitato dei Garanti è composto dal Titolare dell'Avvocatura Regionale dello Stato o suo delegato in qualità di Presidente, dal Difensore Civico Regionale o suo delegato e dal Segretario Generale del Comune dell'Aquila in qualità di componenti.

La partecipazione al Comitato dei Garanti è gratuita.

Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato stesso.

Le funzioni di segretario del Comitato dei Garanti sono svolte da un dipendente di cat. D nominato dal Segretario Generale.

Il Comitato dei Garanti può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni per presentare rettifiche o integrazioni al quesito.

Qualora il Comitato decida per l'ammissibilità preventiva della proposta referendaria, il relativo Verbale viene trasmesso entro 7 giorni dalla data del medesimo al Comitato Promotore per la successiva raccolta delle firme e pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

all'art. 16 viene eliminato completamente l'ultimo capoverso in quanto in contrasto con il successivo art. 21, comma 3.

all'art. 17, il 1° capoverso viene così sostituito:

La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera in cui, a cura dei promotori, viene stampato il testo del quesito oggetto del Referendum e vengono previsti appositi spazi per l'indicazione del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

all'art. 18 il 2° capoverso viene così sostituito:

L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila è accertata dall'Ufficio elettorale dell'Ente prima del deposito delle firme.

all'art. 19 viene aggiunto un ultimo capoverso che così reciti:

La Segreteria Generale trasmette i plichi con le sottoscrizioni al Comitato dei Garanti entro 3 giorni dalla consegna da parte del Comitato dei Promotori.

all'art. 20 i primi 4 capoversi vengono così sostituiti:

Il Comitato dei Garanti, entro 10 giorni dal deposito dei plichi con le firme da parte della Segreteria Generale, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme.

Qualora il controllo determini esito favorevole, il Comitato dei Garanti, entro 7 giorni, trasmette il relativo Verbale alla Presidenza del Consiglio Comunale per la deliberazione di autorizzazione al Referendum stesso.

Il medesimo Verbale viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il Referendum entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

all'art. 23 il 1° capoverso viene così sostituito:

I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.

Ciascun seggio è composto da un Presidente e da 2 dipendenti comunali, tutti nominati dal Sindaco.

Il Presidente assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.



Comune dell'Aquila



Per l'effetto, di riscrivere, con le modifiche ed integrazione sopra riportate, tutto il Capo III del vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione come da allegato 1;

all'art. 24:

il 1° capoverso viene così sostituito:

Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila – art. 11, comma 3 del vigente Statuto comunale – alla data dell'ultima revisione ordinaria delle liste stesse.

Alla terza riga dell'ultimo capoverso, vengono eliminate le parole "certificato elettorale" e sostituite con "tessera elettorale".

all'art. 25:

la lett. c del 2° capoverso viene così sostituita:

c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede non utilizzate – autenticate e non autenticate -. Tale plico, sigillato, viene subito rimesso all'Ufficio Comunale per i Referendum di cui all'art. 26.

Il 3° capoverso viene così sostituito:

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.

Il 5° capoverso viene così sostituito:

I rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Comunale per Referendum. Altresì, gli stessi rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono designare, nelle forme di legge, appositi delegati per assistere alle sole operazioni di voto e scrutinio presso i seggi.

all'art. 26 al 1° capoverso, seconda riga le parole "da due funzionari" vengono sostituite con "da due dipendenti comunali di cat. D"

Ritento altresì dover apportare ulteriori, minime modifiche, ma semplicemente di stile, al fine di rendere il testo più scorrevole;

Visti:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- la delibera n. 10 del 15.01.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Affari Generali e Istituzionali e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare in data 27.01.2016 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;
- Il parere favorevole espresso dai Consigli Territoriali di Partecipazione n.3, 8, 2, 11, 12, 1 (in atti).



Comune dell'Aquila



- Dare atto che il Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 7 non ha espresso il richiesto parere e che non sono pervenuti i pareri dei Consigli Territoriali n. 4, n. 5 e n. 10 ;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di apportare al Capo III "Referendum Consultivo" del vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.1.2012, le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 13:

il 1° capoverso viene così riscritto:

Con le modalità previste dal vigente art. 11 dello Statuto dell'Ente, l'Amministrazione comunale è tenuta ad indire Referendum consultivo su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

- i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale;
- un quarto dei Consigli Territoriali di Partecipazione che rappresentino almeno ventimila residenti;
- i soggetti di cui all'art. 6, lettera a dello Statuto dell'Ente, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.

viene altresì aggiunto un ultimo capoverso che così reciti:

Il Sindaco, con apposito Manifesto, ne fissa la data e le sedi di seggio.

all'art. 14 alla fine del 1° capoverso viene aggiunto:

..... nonché quelle per il lavoro straordinario del personale comunale impegnato nella Consultazione referendaria.

l'art. 15 viene così sostituito:

Sull'ammissibilità preventiva della proposta di Referendum consultivo decide il Comitato dei Garanti entro 10 giorni dal deposito della richiesta da parte del Comitato promotore.

Il Comitato dei Garanti è composto dal Titolare dell'Avvocatura Regionale dello Stato o suo delegato in qualità di Presidente, dal Difensore Civico Regionale o suo delegato e dal Segretario Generale del Comune dell'Aquila in qualità di componenti.

La partecipazione al Comitato dei Garanti è gratuita.

Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato stesso.

Le funzioni di segretario del Comitato dei Garanti sono svolte da un dipendente di cat. D nominato dal Segretario Generale.

Il Comitato dei Garanti può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni per presentare rettifiche o integrazioni al quesito.

Qualora il Comitato decida per l'ammissibilità preventiva della proposta referendaria, il relativo Verbale viene trasmesso entro 7 giorni dalla data del medesimo al Comitato Promotore per la successiva raccolta delle firme e pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

all'art. 16 viene eliminato completamente l'ultimo capoverso in quanto in contrasto con il successivo art. 21, comma 3.

all'art. 17, il 1° capoverso viene così sostituito:

La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera in cui, a cura dei promotori, viene stampato il testo del quesito oggetto del Referendum e vengono previsti appositi spazi per l'indicazione del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.



Comune dell'Aquila



all'art. 18 il 2° capoverso viene così sostituito:

L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila è accertata dall'ufficio elettorale dell'Ente prima del deposito delle firme.

all'art. 19 viene aggiunto un ultimo capoverso che così recita:

La Segreteria Generale trasmette i plichi con le sottoscrizioni al Comitato dei Garanti entro 3 giorni dalla consegna da parte del Comitato dei Promotori.

all'art. 20 i primi 4 capoversi vengono così sostituiti:

Il Comitato dei Garanti, entro 10 giorni dal deposito dei plichi con le firme da parte della Segreteria Generale, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme.

Qualora il controllo determini esito favorevole, il Comitato dei Garanti, entro 7 giorni, trasmette il relativo Verbale alla Presidenza del Consiglio Comunale per la deliberazione di autorizzazione al Referendum stesso.

Il medesimo Verbale viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il Referendum entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

all'art. 23 il 1° capoverso viene così sostituito:

I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.

Ciascun seggio è composto da un Presidente e da 2 dipendenti comunali, tutti nominati dal Sindaco.

Il Presidente assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

Per l'effetto, di riscrivere, con le modifiche ed integrazione sopra riportate, tutto il Capo III del vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione come da allegato 1;

all'art. 24:

il 1° capoverso viene così sostituito:

Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila – art. 11, comma 3 del vigente Statuto comunale – alla data dell'ultima revisione ordinaria delle liste stesse.

alla terza riga dell'ultimo capoverso, vengono eliminate le parole "certificato elettorale" e sostituite con "tessera elettorale".

all'art. 25:

la lett. c del 2° capoverso viene così sostituita:

c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede non utilizzate – autenticate e non autenticate -. Tale plico, sigillato, viene subito rimesso all'Ufficio Comunale per i Referendum di cui all'art. 26.

Il 3° capoverso viene così sostituito:

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.

Il 5° capoverso viene così sostituito:

I rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Comunale per Referendum. Altresì, gli stessi rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono designare, nelle forme di legge, appositi delegati per assistere alle sole operazioni di voto e scrutinio presso i seggi.



Comune dell'Aquila



all'art. 26 al 1° capoverso, seconda riga *le parole "da due funzionari" vengono sostituite con "da due dipendenti comunali di cat. D"*

nonché ulteriori, minime modifiche, ma semplicemente di stile, al fine di rendere il testo più scorrevole;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente trattandosi di modifica/integrazione ad un regolamento comunale e quindi a valenza generale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A., alla Segreteria Generale ed al Settore proponente per quanto di rispettiva competenza;

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 21

Voti favorevoli n. 21 (Cialente, Benedetti, Bernardi, Cimoroni, Daniele, De Paolis, Di Cesare, Durante, Giorgi, Imprudente, Mancini, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Perilli, Placidi, Salem, Santilli, Spacca, Vittorini).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano così come il Presidente riconosce e proclama

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,35.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE

Avv. Carlo Benedetti



Comune dell'Aquila



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 19 DEL 11.2.16
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.1.2012.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

VISTO PER LA CORREZIONE
Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto, agli oneri connessi alle spese di funzionamento degli organismi, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione, di competenza dei Dirigenti interessati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del vigente D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità;

L'Aquila 14.01.2016

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Spera


2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità. *Non è stato richiesto il parere del*
Settore Risorse Finanziarie
dot. Fabrizio Giannangeli


Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 15/01/16

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
Settore Risorse Finanziarie
dot. Fabrizio Giannangeli



Comune dell'Aquila



CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.G. N. 113 DEL 11.2.2016
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ART. 13

Definizioni e finalità

Con le modalità previste dal vigente art. 11 dello Statuto dell'Ente, l'Amministrazione comunale è tenuta ad indire Referendum consultivo su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

- i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale;
- un quarto dei Consigli Territoriali di Partecipazione che rappresentino almeno ventimila residenti;
- i soggetti di cui all'art. 6, lettera a, dello Statuto, nel numero minimo di cinquemila sottoscrittori.

Con il Referendum consultivo gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altro atto, provvedimento, indirizzo o iniziativa riguardante materie di competenza locale, per consentire agli organi comunali di assumere le determinazioni di competenza dopo aver verificato gli orientamenti della Comunità.

Il Referendum consultivo non può riguardare le questioni attinenti a:

- elezioni, nomine, revoche e decadenze;
- personale comunale o di enti, aziende o istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
- tributi, tariffe, bilanci, mutui e prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

Il Sindaco, con apposito Manifesto, ne fissa la data e le sedi di seggio.

ART. 14

Oneri a carico del Comune – Propaganda per il Referendum

Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al Referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione dei manifesti ed altri stampati informativi, nonché quelle per il lavoro straordinario del personale comunale impegnato nella Consultazione referendaria.

Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione. Il numero e l'ubicazione, corrispondenti alla precedente Consultazione elettorale nazionale, nonché la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta entro il 30° giorno precedente l'apertura della Consultazione.


La propaganda referendaria è esente da diritti d'affissione.

ART. 15

Comitato dei Garanti



Comune dell'Aquila



Sull'ammissibilità preventiva della proposta di Referendum consultivo decide il Comitato dei Garanti entro 10 giorni dal deposito della richiesta da parte del Comitato promotore.

Il Comitato dei Garanti è composto dal Titolare dell'Avvocatura Regionale dello Stato o suo delegato in qualità di Presidente e dal Difensore Civico Regionale o suo delegato e Segretario Generale del Comune dell'Aquila in qualità di componenti.

La partecipazione al Comitato dei Garanti è gratuita.

Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato stesso.

Le funzioni di segretario del Comitato dei Garanti sono svolte da un dipendente di cat. D nominato dal Segretario Generale.

Il Comitato dei garanti può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni per presentare rettifiche o integrazioni al quesito.

Qualora il Comitato decida per l'ammissibilità preventiva della proposta referendaria, il relativo Verbale viene trasmesso entro 7 giorni dalla data del medesimo al Comitato promotore per la successiva raccolta delle firme e pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

ART. 16

Iniziativa del Referendum

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di Referendum, i promotori costituiti in Comitato, in numero non inferiore a 10, devono depositare apposita comunicazione al Sindaco, precisando il domicilio eletto.

I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila.

La comunicazione deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni comunicazione deve avere per oggetto un solo quesito.


I promotori possono allegare alle comunicazioni apposite memorie volte ad illustrare lo scopo e gli obiettivi dell'iniziativa referendaria.

ART. 17


Raccolta delle firme

La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, in cui, a cura dei promotori, viene stampato il testo del quesito, oggetto del Referendum e vengono previsti appositi spazi per l'indicazione del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

I fogli di cui al comma precedente vengono previamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato e restituiti entro due giorni dalla presentazione.



Comune dell'Aquila



ART. 18

Autenticazione delle firme

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'art. 17, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza.

L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila è accertata dall'ufficio elettorale dell'Ente prima del deposito delle firme.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

L'autenticazione delle firme effettuata dagli organi comunali, dal Segretario Generale o suo delegato o dai funzionari incaricati dal Sindaco, è esente da spese.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

ART. 19

Deposito delle firme

Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, alla Segreteria Generale entro 3 mesi dalla data della prima vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.

Tale adempimento deve essere effettuato da almeno 3 dei promotori i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli, il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

La Segreteria Generale trasmette i plichi con le sottoscrizioni al Comitato dei Garanti entro 3 giorni dalla consegna da parte del Comitato dei promotori.

ART. 20


Ammissione e indizione del Referendum

Il Comitato dei Garanti, entro 10 giorni dal deposito dei plichi con le firme, da parte della Segreteria Generale, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme.

Qualora il controllo determini esito favorevole, il Comitato dei Garanti, entro 7 giorni, trasmette il relativo Verbale alla Presidenza del Consiglio Comunale per la deliberazione di autorizzazione al Referendum stesso.



Comune dell'Aquila



Il medesimo Verbale viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, indice il Referendum entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del Referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della Consultazione elettorale.

La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i Partiti e i Gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

ART. 21

Indizione dei Referendum

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate dal 1° giugno al 31 ottobre dell'anno precedente e in autunno per le richieste presentate dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.

Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

Ogni attività/operazione relativa al Referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

Qualora, in data successiva alla proposta di Referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il Referendum sentito obbligatoriamente il parere del Comitato dei Garanti.


ART. 22

Effetto sospensivo


L'indizione del Referendum ha effetto sospensivo sull'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedimenti con oggetto riconducibile a quello da sottoporre al Referendum.

ART. 23

Seggi referendari



Comune dell'Aquila



I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.

Ciascun seggio è composto da un Presidente e da 2 dipendenti comunali, tutti nominati dal Sindaco.

Il Presidente del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

ART. 24

Disciplina delle votazioni

Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila - art. 11, comma 3 del vigente Statuto comunale – alla data dell'ultima revisione ordinaria delle liste stesse.

Le votazioni per il Referendum si svolgono a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Con apposito Manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare.

Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, e comunque nel rettangolo che la contiene.

Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione della tessera elettorale. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmando l'apposito registro-elenco.

ART. 25

Scrutinio

Al termine delle operazioni di voto, presso ciascun seggio elettorale, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

- a) attestare il numero degli elettori iscritti nella lista del seggio;
- b) accertare il numero dei votanti per ciascun Referendum;
- c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede non utilizzate - quelle autenticate e non autenticate -. Tale plico, sigillato, viene subito rimesso all'Ufficio Comunale per i Referendum di cui all'art. 26.


Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.

Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla chiusura

del verbale e lo rimette all'Ufficio Comunale per i Referendum di cui al successivo art. 26, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate, l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.



Comune dell'Aquila



I rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio Comunale per i Referendum. Altresi, gli stessi rappresentanti di ciascun Comitato promotore possono designare, nelle forme di legge, appositi delegati per assistere alle sole operazioni di voto e scrutinio presso i seggi.

ART. 26

Ufficio comunale per i Referendum e proclamazione dei risultati

Presso l'Ufficio elettorale del Comune si insedia, in pubblica adunanza, l'Ufficio Comunale per i Referendum, composto dal Segretario Generale del Comune, o suo delegato, e da 2 dipendenti comunali di cat. D designati dal Sindaco, di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'Ufficio comunale per i Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del Referendum.

Il verbale dell'Ufficio Comunale per i Referendum viene trasmesso al Sindaco per ulteriori adempimenti.

ART. 27

Effetti

Se il quesito non è stato approvato, cessa l'effetto sospensivo di cui all'articolo 22.

Se il quesito è stato approvato, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.



Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sugli Istituti di Partecipazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 gennaio 2012;

PRESIDENTE, BENEDETTI CARLO

Mettiamola ai voti, l'abbiamo già discussa a sufficienza. Così Luigi se ne va in quota... Prego.

CONSIGLIERE, PERILLI ENRICO

Vista l'ora tarda, la delibera che ci accingiamo a votare oggi riguarda non l'inefficace ed inutile referendum che alcuni cittadini di Assergi continuano a proporre, ma riguarda la possibilità di fare svolgere il referendum alla cittadinanza qualora ritenesse opportuno proporre questo tipo di istanza. Lo dico perché, anche da come apparso sui giornali, rischia di apparire - anche molti cittadini mi hanno chiesto chiarimenti in questo senso - come una modifica regolamentare strettamente legata a quel tipo di referendum che riguarda la ripermetrazione dei Sic e del Gran Sasso. In realtà non è così. È una modificazione regolamentare che va a sanare neanche un errore, perché all'epoca questa cosa non si sapeva, cioè l'indisponibilità dei Presidenti del Tribunale di fare parte delle commissioni. Appurata questa cosa, si è proceduto ad eliminare questo vulnus per cui adesso sarà possibile...

PRESIDENTE, BENEDETTI CARLO

Consigliere Perilli, sta per entrare su Facebook. Glielo dico, si è avvicinato il consigliere Faccia. Prego.

CONSIGLIERE, PERILLI ENRICO

Sono un abituale frequentatore del sito del comitato in questione. Negli ultimi giorni sono stato definito "sinistroide mafioso", "ambientalista patologico" e altre allegre carinerie che gli amici del comitato mi riservano quotidianamente. Quindi oggi non farò eccezione. Qualcuno si è augurato la mia scomparsa non solo politica, addirittura. Dico questo per chiarezza. Per questa ragione ovviamente voterò a favore di questa modifica regolamentare che consentirà lo svolgimento... Ultima annotazione, Presidente: anche in riferimento ad alcuni interventi di colleghi Consiglieri sulla necessità di svolgere sempre e comunque il referendum. Lo svolgimento sempre e comunque di referendum non c'entra nulla con la democrazia, perché se domani proponessi un referendum per riaprire il manicomio di Collemaggio non sarebbe un esercizio di democrazia, ma sarebbe un esercizio inutile di un istituto importante. Siccome in Italia nell'ultimo decennio abbiamo abusato di questo istituto, tant'è che nessun referendum arrivava al quorum, perché su ogni questione anche di un'elevata complessiva tecnica proponevamo dei referendum... dico questo per dire che tutti i referendum vanno valutati di volta in volta nel merito, se possono produrre un effetto, se sono utili, se culturalmente portano un contributo, dopodiché si decide se farli o no. Non è che l'adesione tout court ad un referendum è una prova di maturità democratica. Grazie.

PRESIDENTE, BENEDETTI CARLO

Metto ai voti per alzata di mano.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Approvato.

PRESIDENTE, BENEDETTI CARLO

Immediata esecutività.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Esito della votazione:

Approvato all'unanimità.

PRESIDENTE, BENEDETTI CARLO

Grazie e buona serata a tutti.


La seduta termina alle ore 18:34



Comune dell'Aquila

Settore Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Albo pretorio on line



Numero di registrazione a repertorio: 20160577
Data di registrazione a repertorio: 26/02/2016
Ente richiedente: Comune di L'Aquila
Unità organizzativa responsabile / Area organizzativa: Settore Affari Generali e Istituzionali

L'Aquila, li 22/03/2016

Oggetto: Referta di avvenuta pubblicazione

Si certifica che l'atto

Delliberazione di Consiglio comunale n.10 dell'11.2.2016: Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento sugli istituti di Partecipazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 26.01.2012 (Deliberazioni di Consiglio)

è stato pubblicato all'**Albo On Line del Comune dell'Aquila** per n. 15 giorni dal 26/02/2016 al 11/03/2016 .

Il responsabile del procedimento di pubblicazione

Antonietta Perilli